SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 221**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1990, n. 263.

Piano di interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un piano di interventi bilaterali, concordato in sede comunitaria, a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di un piano di interventi bilaterali, concordati in sede comunitaria, a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico, la dotazione del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 è incrementata di lire 180 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0313

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 14 settembre 1990.

Modalità tecniche per l'esecuzione del decreto ministeriale 28 giugno 1990 concernente l'affidamento al Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l. di Porto San Giorgio dell'attività di sperimentazione per la pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed in particolare l'art. 98;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione della pesca marittima;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche del mare attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

Visti i propri decreti 26 ottobre 1985, 19 giugno 1987, n. 279, 3 maggio 1989 e 28 dicembre 1989, che disciplinano la pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1990 concernente l'affidamento al Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l. di Porto San Giorgio dell'attività di sperimentazione per la pesca dei molluschi bivalvi;

Visto l'art. 3 del citato decreto 28 giugno 1990 che rinvia ad un successivo provvedimento, da adottarsi su proposta della commissione consultiva locale della pesca marittima di Ancona, la individuazione della zona di mare in cui il Consorzio suddetto è tenuto ad effettuare le operazioni di ripopolamento e di inseminazione, nonché le modalità tecniche che consentano l'equilibrio tra sforzo di pesca e ricostituzione degli stocks di molluschi;

Visto il programma di ricerca e sperimentazione presentato in data 3 settembre 1990 dal suddetto Consorzio;

Visto il verbale del comitato di consulenza di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1990 dianzi citato;

Vista la proposta della commissione consultiva locale della pesca marittima di Ancona, adottata nella seduta del 6 settembre 1990;

Considerato che occorre provvedere alla emanazione del decreto previsto dall'art. 3 del citato decreto 28 giugno 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. L'attività di ripopolamento e di inseminazione, prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1990, sarà effettuata dal Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l. nella zona di mare antistante il porto di Potenza Picena.

2. La zona suddetta, dichiarata zona di tutela biologica fino al 31 agosto 1991 e consistente in un rettangolo delle dimensioni di un miglio per mezzo miglio con il lato maggiore parallelo alla costa a partire dal limite delle acque precluse, sarà definita con l'indicazione delle coordinate, entro quindici giorni dalla data del presente decreto, con ordinanza del capo del compartimento marittimo di Ancona.

3. Detta zona sarà delimitata da quattro boe galleggianti da installare a spese del Consorzio.

Art. 2.

1. L'attività prevista dal precedente art. 1 dovrà avere inizio il giorno successivo alla emanazione dell'ordinanza di cui al comma 2 del precedente art. 1.

2. L'attività suddetta sarà effettuata dai ricercatori indicati dal comitato di consulenza di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1990 con imbarcazioni messe a disposizione dal Consorzio nel numero stabilito dal citato comitato.

3. Detta attività sarà svolta nei giorni indicati dal capo del compartimento marittimo di Ancona, che rilascerà apposita autorizzazione.

Art. 3.

1. Le campionature di controllo saranno effettuate, con cadenza mensile, da un ricercatore indicato dal comitato di cui al precedente art. 2 con un'imbarcazione messa a disposizione dal Consorzio.

Art. 4.

1. L'attività di sperimentazione, diretta alla valutazione della densità dei banchi di longoni (*venerupis aurea*) è effettuata, secondo le modalità determinate dal comitato di cui al precedente art. 2, sotto il controllo degli istituti di ricerca di seguito indicati nelle acque delle province a fianco di ciascun istituto indicate:

a) Laboratorio di biologia marina di Fano: Pesaro - Ascoli Piceno;

b) IRPEM (CNR) di Ancona: Ancona - Macerata;

c) Laboratorio di biologia marina di Bari: Chieti;

d) ICRAP: Teramo - Pescara.

2. Il Consorzio cura la raccolta e l'inoltro delle schede previste dal programma predisposto dal Consorzio e approvate dal suddetto comitato, all'istituto e alla capitaneria di porto competente per territorio ed alle organizzazioni del movimento cooperativo della pesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A4014

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 1990.

Trasferimento del comune di Macchia Valfortore dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Larino a quella dei corrispondenti uffici di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Larino e Campobasso al fine di assicurare ai contribuenti di Macchia Valfortore un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Macchia Valfortore è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Larino a quella dei corrispondenti uffici di Campobasso.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 marzo 1990.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, per l'anno 1988.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Servizio fondi speciali di previdenza - Reparto contributi e pensioni Fondo clero e culti diversi n. 15/9/3002/CL/FP del 25 maggio 1989 con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è risultata pari al 5,4% per l'anno 1988;

Decreta:

Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, da L. 6.423.097.989 a L. 6.769.945.280 annue.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 marzo 1990

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1990
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 127

90A4016

DECRETO 27 luglio 1990.

Aumento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed in particolare il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Servizio fondi speciali di previdenza - Reparto contributi e pensioni Fondo clero e culti diversi n. 15/9/3002/CL/FP del 17 maggio 1990;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 9,2% per l'anno 1989;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1989, da L. 981.900 a L. 1.072.200 annue.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

90A4017

DECRETO 28 luglio 1990.

Bilancio di previsione del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1990.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che costituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983;

Visto il regolamento CEE n. 2950/83 del 17 ottobre 1983 concernente l'applicazione della decisione numero 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Considerato che ai sensi del predetto art. 25 il Fondo di rotazione è alimentato dai due terzi delle maggiori entrate affluite all'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza dei maggiori contributi dovuti dai datori di lavoro in relazione all'aumento dell'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Considerato che le somme da versarsi trimestralmente da parte del predetto Istituto al Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1990 ammontano complessivamente a L. 409.411.000.000 così ripartite:

L. 379.600.000.000 quali acconti trimestrali di competenza dell'anno 1990 e

L. 29.811.000.000 quale saldo presunto al 31 dicembre 1989;

Ritenuto che le riscossioni effettive del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1990 ammonteranno a L. 314.511.000.000;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181;

Considerato che gli interventi finanziari per le attività formative da attuarsi dagli organismi indicati nel predetto art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, possono essere adottati nel limite massimo del 20 per cento delle disponibilità annue del Fondo di rotazione fino al 31 dicembre 1990;

Considerato che in riferimento alle risorse finanziarie disponibili la somma massima spendibile per la realizzazione di tali specifiche attività ammonta a L. 75.920.000.000;

Visto il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492;

Considerato che occorre provvedere al versamento a saldo in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'importo dovuto in attuazione dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 408/1988;

Accertato, a seguito di apposita ricognizione, che risulta da erogare, ad organismi vari l'importo complessivo di L. 72.500.000.000 per azioni formative realizzate entro il 31 dicembre 1986;

Considerato che per il pagamento del predetto importo si rende necessario istituire un apposito capitolo di spesa;

Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 1990, n. 3853, con il quale è stato approvato il consuntivo 1989 del Fondo di rotazione;

Considerato che il Fondo di rotazione ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del predetto Fondo;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1989;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. 5126 «Contributi da erogare ad organismi vari per azioni formative realizzate entro il 31 dicembre 1986 che hanno formato oggetto di apposita ricognizione di spesa».

Art. 2.

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione citato nelle premesse, allegato al presente decreto, per l'esercizio finanziario 1990.

Roma, 28 luglio 1990

p. *Il Ministro:* GRIPPO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

Parte I - ENTRATE

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Stanziamento	
		Competenza Lire	Cassa Lire
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1989.	73.377.996.048	—
	Disponibilità del Fondo di rotazione decorrenti dal 1° gennaio 1983 da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492	130.065.535.970	130.065.535.970
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI		
	Categoria 04 - *Redditi e proventi patrimoniali*		
1051	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	*p.m.*	*p.m.*
	Totale categoria 04	*p.m.*	*p.m.*
	Totale titolo I - ENTRATE CORRENTI	*p.m.*	*p.m.*
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*		
	Sottocategoria II - Contributi di enti pubblici		
5211	Versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845).	409.411.000.000	314.511.000.000
5212	Somma prelevata dalla gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai sensi del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con legge 3 novembre 1987, n. 452	—	—
	Categoria 11 - *Riscossioni di crediti*		
5232	Recuperi sui finanziamenti effettuati in favore degli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	*p.m.*	*p.m.*
5233	Entrate eventuali e diverse	*p.m.*	*p.m.*
	Totale categoria 11	*p.m.*	*p.m.*
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	409.411.000.000	314.511.000.000
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
5301	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77, nonché dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	12.000.000.000	12.000.000.000
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO	12.000.000.000	12.000.000.000
	Totale generale delle entrate	624.854.532.018	456.576.535.970

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

Parte II - SPESE

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Stanziamento Competenza Lire	Stanziamento Cassa Lire
	Titolo I - SPESE CORRENTI		
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*		
1031	Spese relative all'amministrazione del Fondo di rotazione, nonché spese connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito	100.000.000	100.000.000
	Categoria 09 - *Spese non classificabili in altre voci*		
1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al Fondo di rotazione	*p.m.*	*p.m.*
1095	Fondo di riserva	*p.m.*	*p.m.*
	Totale categoria 09	*p.m.*	*p.m.*
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI	100.000.000	100.000.000
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*		
5121	Contributi da erogare agli organismi indicati nella decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 e ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	334.268.996.048	—
5122	Somma destinata al finanziamento delle iniziative di formazione professionale per le maestranze di imprese operanti nella regione Lombardia e nella provincia di Bolzano in regime di ristrutturazione tecnologica (decreto-legge n. 366/1987 convertito nella legge n. 452/1987)	—	—
5123	Somma da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 novembre 1988, n. 492, che ha convertito il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408	130.065.535.970	130.065.535.970
5124	Somma destinata al finanziamento delle attività di formazione e riqualificazione professionale promosse dagli organismi coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica (art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181)	75.920.000.000	—
5125	Somma da trasferire al conto corrente di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492	—	—
5126	Contributi da erogare ad organismi vari per azioni formative realizzate entro il 31 dicembre 1986, che hanno formato oggetto di specifica ricognizione di spesa	72.500.000.000	72.500.000.000
	Totale categoria 12	612.754.532.018	402.565.535.970
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	612.754.532.018	402.565.535.970
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
5201	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, nonché dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	12.000.000.000	12.000.000.000
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO	12.000.000.000	12.000.000.000
	Totale generale delle spese	624.854.532.018	414.665.535.970
	Avanzo presunto di cassa dell'esercizio		42.011.000.000
	Totale a pareggio		456.676.535.970

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

90A4015

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 luglio 1990.

Approvazione di tassi di premio di tariffa in estensione di quelli già approvati con decreto ministeriale 28 aprile 1988, da utilizzare in particolari contratti collettivi a carattere previdenziale, presentati da La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 15 febbraio e 5 giugno 1989 presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio di tariffa in estensione di quelli approvati con decreto ministeriale 28 aprile 1988, da utilizzare esclusivamente per contratti di assicurazione in forma collettiva a carattere previdenziale;

Vista la lettera n. 922543 del 12 luglio 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio di tariffa, in estensione di quelli approvati con decreto ministeriale 28 aprile 1988, da utilizzare esclusivamente per contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva, a carattere previdenziale, presentati da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici XL-C0, XL-C3, XL-C4, XL-R0, XL-R3, XL-R4;

2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici XL-U0, XL-U3, XL-U4;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici XLI-C0, XLI-C3, XLI-C4, XLI-R0, XLI-R3, XLI-R4;

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici XLI-U0, XLI-U3, XLI-U4;

5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, distinte per sesso, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici LX-C0, LX-C3, LX-C4, LX-R0, LX-R3, LX-R4;

6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, distinte per sesso, a premio unico senza controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici LX-U0, LX-U3, LX-U4;

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, distinte per sesso, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile con controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici LXI-C0, LXI-C3, LXI-C4, LXI-R0, LXI-R3, LXI-R4;

8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, distinte per sesso, a premio unico con controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici LXI-U0, LXI-U3, LXI-U4.

Le condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di assicurazione approvate ai precedenti punti da 1) a 8) sono le stesse approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988 per le corrispondenti tariffe per il caso di vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3996

DECRETO 16 luglio 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 12 luglio 11, 13, 18 e 25 ottobre 1988 30 gennaio e 12 giugno 1989, della Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 2 agosto 1989, n. 922855, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante (6/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (6/S tasso 0% - 6/N tasso 3% - 6/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di premio della 6/C sono gli stessi della tariffa 6/S;

2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante (7/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (7/S tasso 0% - 7/N tasso 3% - 7/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di premio della 7/C sono gli stessi della tariffa 7/S;

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico (6U/S tasso 0% - 6-U/N tasso 3% - 6U/R tasso 4%), senza controassicurazione;

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico (7-U/S tasso 0% - 7-U/N tasso 3% - 7-U/R tasso 4%), con controassicurazione;

5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante (8/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (8/S tasso 0% - 8/N tasso 3% - 8/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali. I tassi di premio della tariffa 8/C sono gli stessi della tariffa 8/S;

6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante (9/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (9/S tasso 0% - 9/N tasso 3% - 9/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali I tassi di premio della tariffa 9/C sono gli stessi della tariffa 9/S;

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico (8-U/S tasso 0% - 8-U/N tasso 3% - 8-U/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico (9-U/S tasso 0% - 9-U/N tasso 3% - 9-U/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S tasso 0% - 10/N tasso 3% - 10/R tasso 4%) per contratti individuali;

10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S tasso 0% - 10/N tasso 3% - 10/R tasso 4%) per contratti collettivi;

11) tariffa di assicurazione di rendita certa per cinque anni e successivamente vitalizia, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S(5) tasso 0% - 10/N(5) tasso 3% - 10/R(5) tasso 4%) per contratti individuali;

12) tariffa di assicurazione di rendita certa per cinque anni e successivamente vitalizia, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S(5) tasso 0% - 10/N(5) tasso 3% - 10/R(5) tasso 4%) per contratti collettivi;

13) tariffa di assicurazione di rendita certa per dieci anni e successivamente vitalizia, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S(10) tasso 0% - 10/N(10) tasso 3% - 10/R(10) tasso 4%) per contratti individuali;

14) tariffa di assicurazione di rendita certa per dieci anni e successivamente vitalizia, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S(10) tasso 0% - 10/N(10) tasso 3% - 10/R(10) tasso 4%) per contratti collettivi;

15) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 7/C, 6/C;

16) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 7/C, 6/C;

17) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R 7-u/R, 6-u/R, 7/C, 6/C;

18) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, in una rendita rivalutabile di maggiore importo a più bassa rivalutazione, da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/C, 6/C;

19) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 9-u/S, 8/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/C, 8/C;

20) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia riavalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8u-/S, 9/R, 9-u/R, 8/R, 8-u/R, 9/C, 8/C;

21) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia riavalutabile in una rendita rivalutabile di maggiore importo a più bassa rivalutazione da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 9-u/S, 8/S, 8-u/S, 9/C, 8/C;

22) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento da applicare alle tariffe 9/N, 8/N, 9-u/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/C, 8/C;

23) coefficienti, per testa di sesso maschile o di sesso femminile da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/C, 8/C, per la determinazione del capitale caso morte, del capitale caso morte in caso di riduzione e del valore di opzione di prolungamento;

24) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile, da applicare alle tariffe 9/N, 8/N, 9-u/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/C, 8/C;

25) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto o del valore di opzione di prolungamento da applicare alle tariffe 6/N, 6-u/N, 6/S, 6-u/S, 6/R, 6-u/R, 8/N, 8-u/N, 8/S, 8-u/S, 8/R, 8-u/R;

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnata con il codice 6/C - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 6/S(0%), 6/N(3%), 6/R(4%);

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con il codice 7/C - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 7/S(0%), 7/N(3%), 7/R(4%);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 6-U/S, 6-U/N, 6-U/R;

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 7-U/S, 7-U/N, 7-U/R;

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, senza controassicurazione,a premio annuo costante - contrassegnate con il codice 8/C - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 8/S(0%), 8/N(3%), 8/R(4%);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con il codice 9/C ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 9/S(0%), 9/N(3%), 9/R(4%);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 8-U/S, 8-U/N, 8-U/R;

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 9-U/S(0%), 9-U/N(3%), 9-U/R(4%);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata a tasso tecnico 0%, 3%, 4% - contrassegnate con i codici 10/S(0%), 10/N(3%), 10/R(4%);

35) condizioni regolanti la determinazione del valore di riscatto nel corso del differimento per i contratti di rendita vitalizia differita, con e senza controassicurazione, a premio annuo ed unico, da applicare ai contratti individuali e collettivi - tariffe 9/N, 9/S, 9/R, 9-u/N, 9-u/S, 9-u/R, 9/C, 8/N, 8/S, 8/R, 8/C, 8-u/S, 8-u/R, 8-u/N;

36) condizioni regolanti la determinazione del valore di riscatto al termine del differimento da applicare ai contratti di rendita vitalizia differita, con e senza controassicurazione, a premio annuo ed unico, per contratti collettivi con durata del differimento inferiore ai cinque anni - tariffe 9/N, 9/S, 9/R, 9-u/N, 9-u/S, 9-u/R, 9/C, 8/N, 8/S, 8/C, 8-u/S, 8-u/R, 8-u/N, 8/R;

37) condizioni di polizza regolanti la riduzione del premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, a premio annuo rivalutabile e a premio unico;

38) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;

39) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 38), regolanti l'attribuzione delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva, al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

40) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 38) regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

41) regolamento della gestione separata Previs.

Art. 2.

La Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., per gli impegni finanziari che si andranno ad assumere con i prodotti assicurativi suindicati, dovrà adeguare per l'intero periodo contrattuale i corrispondenti rendimenti offerti dalle attività portate a copertura delle riserve tecniche.

Oltre alle obbligazioni di lungo periodo emesse dall'ENEL a tasso variabile adeguato agli impegni minimi garantiti, le restanti attività dovranno essere rappresentate da attività di medio, lungo e breve periodo in grado di garantire tassi di rendimento, indicizzati al costo della vita o variabili in funzione di parametri finanziari anch'essi correlati alle variazioni dell'indice del costo della vita, comunque sufficienti a finanziare gli impegni tecnici assunti nei confronti degli assicurati.

Saranno altresì ammesse attività di medio e lungo periodo a tasso fisso di rendimento.

Nell'ipotesi che il predetto tasso risulti inferiore al 21% saranno ammesse a copertura solo attività di medio periodo nella misura massima del 20% delle corrispondenti riserve tecniche purché esista, secondo un'attenta previsione, un ragionevole grado di sufficienza a finanziare per l'intero periodo gli impegni assunti.

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui sopra, la Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., è tenuta ad allegare al proprio bilancio di esercizio un prospetto nel quale saranno poste a confronto le riserve tecniche afferenti a tale categoria di contratti, ripartite per classi quinquennali secondo la durata residua, con l'indicazione delle corrispondenti attività a copertura, distinte secondo la durata di medio e lungo periodo. In tale seconda ipotesi si dovrà prevedere un identico raggruppamento delle attività per periodi quinquennali.

In relazione alla possibilità di scarti sfavorevoli del saggio di investimento delle attività a copertura nei confronti del saggio di interesse applicato al calcolo delle riserve matematiche la Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., dovrà procedere annualmente ad una valutazione del livello del proprio margine di solvibilità in correlazione alle dimensioni degli impegni tecnici di tale categoria di contratti.

La Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., dovrà altresì allegare al proprio bilancio di esercizio ulteriori moduli, analoghi agli attuali 8 e 10, con códici distinguibili da quelli indicati da questo istituto con circolare n. 75 del 3 giugno 1987, al fine di consentire un'analisi tecnica del nuovo portafoglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3997

DECRETO 16 luglio 1990.

Autorizzazione alla Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie Euravie, rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione separata per polizze collettive.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 settembre 1989, presentata dalla Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie Euravie s.a., rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione separata per polizze collettive;

Vista la lettera n. 924641 del 21 dicembre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie Euravie s.a., rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, è autorizzata ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione separata denominata «Eurariv», nelle polizze collettive emesse a favore dei dipendenti del gruppo AIG (New Hampshire Insurance Company, Euravie rappresentanza generale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3998

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 agosto 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Francesco Cimino, on. Romeo Ricciuti e on. Alessandro Ghinami.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordine autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1989 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste il sen. Francesco Cimino, l'on. Romeo Ricciuti e l'on. Alessandro Ghinami;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1990 concernente la nomina a Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dimissionario on. Calogero Mannino;

Ritenuta l'opportunità di rinnovare ai predetti Sottosegretari la delega di alcune attribuzioni in base alla normativa sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'art. 4 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Cimino sono delegati gli affari relativi alle sottoelencate materie rientranti nella competenza della Direzione generale della produzione agricola, della

Direzione dell'economia montana e delle foreste, del Corpo forestale dello Stato, della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli:

a) le produzioni agrumicole, la produzione vinicola, dell'alcool e dei prodotti alcolici e la produzione delle nocciole; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica di tali prodotti; disciplina del materiale di moltiplicazione e tenuta dei registri di varietà; norme di qualità; denominazione tipica di origine della produzione vinicola;

b) la produzione zootecnica; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica dei prodotti zootecnici; disciplina e vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici, sulla riproduzione animale, nonché sull'importazione ed esportazione di bestiame;

c) i cereali e loro derivati, il riso e le leguminose da foraggio; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica di tali prodotti; orientamenti produttivi nel settore cerealicolo; disciplina in materia di sementi e di tenuta dei registri di varietà;

d) la ricerca e sperimentazione agraria, per quanto di competenza della Direzione generale della produzione agricola, relativamente alle produzioni di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c)*, nonché la divulgazione agricola e l'attività promozionale all'interno e all'estero relativamente alle stesse produzioni;

e) la caccia ed i regolamenti di polizia rurale; la pesca nelle acque interne, l'acquacoltura;

f) l'economia montana, le foreste e la difesa del suolo, anche per quanto attiene ai rapporti di collaborazione col Ministero dell'ambiente; il Corpo forestale dello Stato;

g) le direttive ed i regolamenti comunitari in materia strutturale facenti capo alla sezione orientamento del Feoga attualmente amministrati dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Art. 2.

Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'art. 4 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Romeo Ricciuti sono delegati gli affari relativi alle sottoelencate materie rientranti nella competenza della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, della Direzione generale della produzione agricola, esclusi quelli relativi alla materie di cui all'art. 1 attribuite al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Cimino:

a) le produzioni orto-floro-frutticole, adempimenti relativi alla gestione del mercato e alla tutela economica di tali prodotti; disciplina del materiale di moltiplicazione e tenuta dei registri di varietà; norme di qualità; controlli fitopatologici;

b) il settore bieticolo-saccarifero e le produzioni tabacchicole; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica e della produzione saccarifera e del tabacco;

c) la produzione olivicola, delle materie grasse di origine vegetale, delle fibre tessili e delle colture industriali; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica dei prodotti anzidetti;

d) la ricerca e sperimentazione agraria, la divulgazione agricola e l'attività promozionale all'interno e all'estero relativamente alle produzioni di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c)*;

e) l'informazione socio-economica in agricoltura e nel settore forestale.

Il Sottosegretario di Stato on. Romeo Ricciuti è nominato vice Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, esercita le attribuzioni di Presidente dell'AIMA in caso di assenza o di impedimento del Ministro ed ha la delega per la trattazione, la firma e l'assunzione di impegni sul bilancio dell'AIMA entro i limiti stabiliti nel successivo art. 5.

Il Sottosegretario di Stato on. Romeo Ricciuti è, altresì, incaricato di intrattenere i rapporti con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 3.

Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'art. 4 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Alessandro Ghinami sono delegati gli affari relativi all'Ispettorato centrale repressione frodi nonché quelli relativi alle sottoelencate materie rientranti nella competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale:

a) le attività della Direzione generale degli affari generali e del personale;

b) la vigilanza sugli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale;

c) l'Ispettorato centrale repressione frodi;

d) i rapporti con le regioni, con particolare riferimento ai compiti della commissione di settore di cui all'art. 2, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 4.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica, le istruzioni di servizio relative a questioni di massima, gli atti ed i provvedimenti che importano direttive di ordine generale, le circolari ed istruzioni agli enti controllati.

In particolare, sono riservati alla firma esclusiva del Ministro:

1) gli atti normativi;

2) gli atti comportanti modifiche nelle attribuzioni delle direzioni generali;

3) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, del CIPE, del CICS, del CIP, del Comitato per il credito e il risparmio, delle commissioni interregionali;

4) gli atti relativi ai rapporti con le CEE, con la NATO, con gli altri organismi internazionali e sovranazionali;

5) i provvedimenti interministeriali;

6) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto, esclusi quelli che hanno per oggetto materia istituzionalmente di competenza dei dirigenti, per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riserva o di avocazione;

7) il piano agricolo nazionale e il piano forestale nazionale;

8) gli atti relativi alla redazione e realizzazione di programmi di attività e di determinazione di criteri di intervento, nonché la ripartizione dei mezzi finanziari per dare concreta attuazione all'attività diretta ed indiretta del Ministero;

9) gli atti di determinazione sulle richieste di intervento;

10) la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

11) gli atti relativi all'esercizio delle attribuzioni demandate al Ministro dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ogni qualvolta lo riterrà opportuno (equo canone nell'affitto dei fondi rustici);

12) gli atti relativi alla disciplina del credito agrario ed all'amministrazione dei fondi di rotazione, quelli concernenti la cooperazione agricola e di rilevanza nazionale, le associazioni dei produttori agricoli e le loro unioni nazionali; gli interventi statali per l'attuazione delle misure socio-strutturali derivanti dalla politica agricola comune, già di competenza della Direzione generale dei miglioramenti fondiari; gli adempimenti relativi al Fondo di solidarietà nazionale; gli interventi statali in materia di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli e quelli concernenti la bonifica, l'irrigazione e la difesa idraulica; la trattazione degli affari riguardanti gli enti di sviluppo e la ripartizione dei fondi statali a favore di tali enti, nonché gli atti relativi alla vigilanza sull'UNIRE e sugli altri enti ippici;

13) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo, spettanti al Ministero, negli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso, nonché gli atti di controllo su detti enti ed istituti;

14) i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai trasferimenti di sede, all'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, ai provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa, alla preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici ed all'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali;

15) le assunzioni di personale a qualsiasi titolo ed eventuale autorizzazione agli enti vigilati in materia di personale;

16) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o di comitati;

17) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti in seno ad enti, comitati o commissioni, compresi i collegi arbitrali e le commissioni di collaudo;

18) i provvedimenti conseguenti alle ispezioni ed alle inchieste;

19) le autorizzazioni di missioni all'estero;

20) gli atti di annullamento per motivi di illegittimità e quelli di revoca o di riforma, per motivi di merito, degli atti emanati da dirigenti;

21) gli atti ministeriali in ogni altra materia non delegata ai Sottosegretari e non attribuita alla specifica competenza dei dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Fuori dei casi considerati nel presente articolo, è fatta salva la facoltà del Ministro, previa informazione del Sottosegretario delegato, di adottare direttamente atti specifici nelle materie delegate ove ravvisi la necessità di coordinamento e di indirizzo o l'esigenza di tutela dell'interesse generale dell'amministrazione.

Art. 5.

Ai Sottosegretari di Stato sen. Francesco Cimino, on. Romeo Ricciuti ed on. Alessandro Ghinami sono attribuite la trattazione degli affari e la firma degli atti nelle materie ad essi delegate che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e delle altre norme vigenti in materia, non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

I Sottosegretari di Stato sono autorizzati ad assumere impegni sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e relativi appendici e annessi e ad approvare contratti, fino alla somma limite di lire 300 milioni, nelle materie a loro delegate, fatti salvi le riserve di cui all'art. 3 del presente decreto e il disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ai Sottosegretari di Stato sen. Francesco Cimino, on. Romeo Ricciuti ed on. Alessandro Ghinami è altresì conferita la delega per le spese di rappresentanza derivanti da esigenze connesse all'espletamento dell'incarico da essi rivestito, entro il limite massimo di spesa per ciascuno di essi stabilito dal Ministro.

Art. 6.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede è delegata indifferentemente la firma degli atti di competenza del Sottosegretario assente.

Art. 7.

I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, riferendone al Ministro, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti alle competenze ad essi delegate e per le altre che il Ministro loro deferisca di volta in volta.

Il Sottosegretario di Stato sen. Cimino è incaricato di rappresentare, in caso di impedimento del Ministro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle sedi comunitarie e di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della CEE, salva la facoltà del Ministro di incaricare gli altri Sottosegretari in singoli casi.

Con appositi provvedimenti si procederà, di volta in volta, a delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 8.

Gli atti delegati ai Sottosegretari di Stato debbono essere trasmessi dalle Direzioni generali e dagli uffici competenti al Gabinetto del Ministro, che ne curerà l'inoltro ai Sottosegretari di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 agosto 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1990
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 88

90A3999

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione dei premi della cultura.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, comunica che il giorno 15 ottobre p.v. scadrà il termine entro il quale dovranno pervenire le domande per concorrere all'assegnazione dei premi della cultura, la cui regolamentazione è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 1985.

All'assegnazione dei premi suddetti possono concorrere: scrittori, traduttori del libro italiano in lingua straniera, editori librai, aziende grafiche, associazioni culturali, fondazioni e organizzazioni di categoria.

90A3989

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente della Cassa per il credito alle imprese artigiane

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1990 l'indennità di carica spettante al presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, a decorrere dal 1° gennaio 1989, è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo: L. 43.000.000;

importo lordo della medaglia di presenza: L. 87.000 per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e lire 217.000 per la partecipazione alle riunioni del consiglio generale.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

90A3971

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 1° settembre 1990 è stato conferito al dott. Giuseppe Noviello il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale», con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1990 è stato conferito al sig. Rosa Leonardo il diploma di terzo grado «Al merito della redenzione sociale», con consegna di medaglia di bronzo di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

90A3987

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto della fondazione «Giacomo Brodolini», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono state approvate le modificazioni allo statuto della fondazione «Giacomo Brodolini», in Roma.

90A4004

MINISTERO DEL TESORO

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980

Si rende noto che il giorno 9 settembre 1990, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento delle 194 serie vigenti del prestito redimibile 12% - 1980, emesso in base alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, decreti ministeriali 24 maggio 1980 e 27 giugno 1985.

Il giorno 10 ottobre 1990, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla ottava estrazione di trentanove serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1991.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3970

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**296.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**556.000**
- semestrale	**L.**	**300.000**
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L.**	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**255.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 2 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000